

Codice XST024

D.D. 6 marzo 2020, n. 73

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): autorizzazione seconda estensione subappalto ex art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa GIDI IMPIANTI s.r.l. per "ripristini vari" rientranti nella categoria OS30.



ATTO N. DD-A11 73

DEL 06/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): autorizzazione seconda estensione subappalto ex art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa GIDI IMPIANTI s.r.l. per “ripristini vari” rientranti nella categoria OS30.

Premesso che:

con riguardo alle vicende relative alla progettazione, la gara e i contratti per la realizzazione dell'opera del nuovo Palazzo uffici regionali mediante locazione finanziaria di opera pubblica si riepiloga quanto di seguito:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato “zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL” (denominata “ZUT”);

- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale approvava il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e delle opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1163 del 23.10.2009 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera, procedendo contestualmente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed all'approvazione dei relativi atti di gara;

- con Deliberazione n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale confermava la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera;

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010 veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali all'A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa, Capogruppo Mandataria, con C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. per l'importo di aggiudicazione di € 202.312.132,58.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.987.083,29.= e così per complessivi € 208.299.215,87.= oltre IVA;

- in data 30.5.2011 il contratto di appalto tra Regione Piemonte (Committente) e Coopsette società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI aggiudicataria (Appaltatore), veniva firmato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, il quale ha provveduto altresì alla relativa registrazione in data 27.06.2011 al n. 16123/1T.

- in data 21.07.2011 l'Ing. Carlo Savasta, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto "*Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Luigi ROBINO*", a far tempo dal 31 agosto 2011, veniva individuato nel dirigente regionale arch. Luigi Robino il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all'art. 9 del D.P.R. 207/2010;

- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la Stazione Appaltante riscontrava l'avvenuta notifica di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell'Appaltatore dell'atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite "Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata" (C.F. 02489830352) in sigla "Torreregionepiemonte Soc. Cons. a R. L.", Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 – raccolta n. 4709;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori.

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 1-6481 dell'8.10.2013 la Giunta Regionale stabiliva che le funzioni relative alle materie attribuite alla Struttura Temporanea di livello dirigenziale denominata "Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione" siano attribuite alla competenza della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con conseguente incardinamento di detta Struttura Temporanea in tale Direzione a far data dal 14.10.2013;

- con D.G.R. n. 28-218 del 4.8.2014 la Giunta Regionale deliberava *“di rinnovare all’Arch. Luigi Robino l’incarico di responsabile della Struttura STS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”, responsabile del procedimento, con effetto dal 31.8.2014;*

- con D.G.R. 24-691 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad affidare all’Arch. Luigi Robino l’incarico di direttore della direzione regionale A18000 *“Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica”, con effetto dal 9 dicembre 2014, dando atto che “conseguentemente e contestualmente vengono meno assegnazione ed incarichi conferiti all’Arch. Robino per effetto della DGR n. 28-218 del 4.8.14 ed ogni altro da questa discendente” e pertanto l’incarico di Responsabile della Struttura STS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” e di Responsabile del Procedimento dell’Appalto in oggetto;*

- con D.G.R. 28-695 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad attribuire con effetto dal 09 dicembre 2014 *“all’arch. Maria Luisa TABASSO l’incarico di responsabile della struttura temporanea XTS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” – responsabile del procedimento”;*

- con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 19.02.2015 veniva individuato, in sostituzione dell’Ing Carlo Savasta dimessosi dall’incarico, quale nuovo Direttore dei Lavori l’Ing. Giuseppe Borgogno, funzionario tecnico della *“Struttura temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione” della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;*

- con D.G.R. n. 56-1813 del 20.07.2015, ad oggetto: *“Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione dell’incarico di responsabile del settore SC A1405A “Logistica, edilizia e sistemi informativi”, articolazione della direzione A14000 “Sanità”, alla dirigente regionale arch. Maria Luisa TABASSO”, veniva individuato a far data dal 3 agosto 2015, nel dirigente regionale Arch. Maria Luisa TABASSO il responsabile del Settore Regionale succitato;*

- con D.G.R. n. 44-1923 del 27.7.2015 veniva conferito all’Arch. Maria Luisa TABASSO l’incarico di *“responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST002 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione”, con decorrenza 3 agosto 2015;*

- con D.G.R. n. 29-3690 del 25.7.2016 veniva disposto di riattribuire all’Arch. Maria Luisa TABASSO *“anche la responsabilità ad interim della Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione - Responsabile del Procedimento;*

- con D.G.R. n. 1-3915 del 13.9.2016 veniva, tra le diverse cose, stabilito che la Struttura Temporanea *“Palazzo Uffici della Regione Piemonte – Fase di realizzazione” fosse incardinata nella Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – A11000 – con sede in Torino – Piazza Castello, 165.*

Dato atto che in merito alle varianti in corso di esecuzione dell’appalto venivano autorizzate lavorazioni in variante al progetto originario riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ,che hanno conseguentemente comportato la rideterminazione del corrispettivo contrattuale, nonché la modifica delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di incidenza contestualmente alla ridefinizione delle tempistiche contrattuali, venivano adottati i seguenti principali provvedimenti:

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari netti euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di "Atto Aggiuntivo preliminare", sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse

lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n.4" ;

- gli accadimenti più nel dettaglio di seguito esposti in merito all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Coopsette in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (P. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

Atteso che, in ordine alle vicende soggettive degli aggiudicatari dell'appalto in oggetto si riassumono i seguenti principali provvedimenti e accadimenti:

- con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 6.6.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici e con Determinazione Dirigenziale della Struttura XTS102 n. 141 del 10.6.2015 la Stazione Appaltante aveva provveduto alla presa d'atto ai sensi dell'art. 116 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. delle variazioni sociali avvenute nell'A.T.I. Finanziatrice;

- con Determinazione Dirigenziale n. 152/XST002 del 19.6.2015 la Stazione Appaltante aveva provveduto alla presa d'atto del recesso, a seguito della sottoposizione della società DE-GA S.p.A. (mandante) a procedura di concordato liquidatorio ex art. 161, comma 6, L.F., dal Raggruppamento dell'ATI aggiudicataria, a fronte di atto a rogito Notaio Caranci, in data 16 giugno 2015, rep. 45526/14784, con scioglimento del mandato tra DE.GA, Coopsette e le altre mandanti, dando conseguentemente atto che la nuova composizione dell'A.T.I. mista aggiudicataria dell'appalto in argomento, risultava così composta:

COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75), C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandante, UNIECO Soc. Coop. – mandante, KOPA ENGINEERING S.p.A. – mandante, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. – mandante (Soggetto realizzatore);

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo, UBI LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a. – mandante, CREDEMLEASING S.p.A. – mandante, SARDALEASING S.p.A. – mandante, CREDITO VALTELLINESE s.c. – mandante (Soggetto finanziatore);

- stante il disposto dell'art. 78 del R.D. n. 267/1942, la procedura concorsuale di messa in Liquidazione Coatta Amministrativa decretata Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto n. 541 del 30.10.2015, nei confronti dell'Impresa Coopsette soc. coop. Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi, con contestuale nomina del Dott. Giorgio PELLACINI quale Commissario Liquidatore dell'Impresa medesima determinava, nel caso di specie, lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica in esame;

- con nota prot. n. 163/15 del 30.11.2015 l'impresa C.M.B. provvedeva all'inoltro dell'Atto 30.11.2015 – rep. n. 13608 – n. 6752 raccolta - Notaio Patrizia Leccardi del Collegio Notarile di Milano, registrato a Milano il 30.11.2015 al n. 32784 serie 1T per il conferimento di mandato con rappresentanza esclusiva a CMB da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Capogruppo Mandataria) - UNIECO Soc. Coop – IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. e KOPA ENGINEERING s.p.a., *“per il completamento dell'Opera” ... omissis.... “nonché di altre prestazioni e attività che fossero ad esse affidate dal Committente, purchè strumentali, accessorie, connesse e/o complementari ai Lavori, ed ogni altro diritto ed azione derivante dalla realizzazione della parte di Opera da completare”*;

- in data 9.5.2016 la mandante KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6 c.c. (Rogito Notaio Anna Colombo di Torino del 10.2.2016), presentava ricorso ex art. 161, comma sesto, L.F. (Concordato preventivo n. 18/2016) e successivamente in data 13.9.2016, presentava domanda per essere ammessa alla procedura di concordato liquidatorio ex art. 161 L.F. e ss. con vendita di tutta l'azienda e dei cespiti, del magazzino, dei crediti ecc., procedura alla quale KOPA veniva ammessa con decreto del Tribunale di Torino n. 18 del 19 ottobre 2016;

- in data 19.3.2017 la Società C.M.B. trasmetteva copia dell'atto n. 277511/44826 del 24.01.2017 Notaio Paolo Vincenzi di Carpi - acclarato al prot. n. 8735/XST009 del 20.3.2017, di scioglimento unilaterale del mandato conferito in data 30.11.2015 a C.M.B. da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA con atto a rogito Notaio Patrizia Leccardi di Milano ai nn. 13608/6752 di racc.;

- a seguito Decreto del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.3.2017 di improcedibilità del ricorso promosso il 10.01.2017 dalla Società UNIECO COOP. per concordato preventivo ex art. 161 L.F., il Ministero per lo Sviluppo Economico con proprio Decreto n. 161 del 7.4.2017 disponeva la Liquidazione Coatta Amministrativa della Società UNIECO COOP., con conseguente perdita dei requisiti necessari per l'esecuzione di lavori pubblici;

- la Società C.M.B. soc. coop. trasmetteva in data 10.4.2017 Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, con il quale è stato conferito mandato speciale, gratuito ed irrevocabile alla Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) da parte della Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), quale mandataria per costituire una A.T.I. di tipo misto.

dato atto che con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017, veniva disposto, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte e richiamate *per relationem*, tra le diverse cose, di prendere atto dei contenuti del suddetto Atto Costitutivo 10.04.2017 che dà evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione in capo alle singole imprese del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, con le eccezioni evidenziate nel provvedimento medesimo, e contestualmente approvato lo schema di addendum contrattuale per il subentro del suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 37, comma 18 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel contratto d'appalto di che trattasi per il completamento dei lavori;

visto l'Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, stipulato in esecuzione di Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.5.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017, con l'ATI C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (capogruppo), e Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (mandante).

Atteso che con riguardo alle vicende d'appalto intervenute successivamente alla stipulazione dell'Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 – del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, con l'A.T.I. di Imprese esecutrici neo ricostituita si riassumono i seguenti principali provvedimenti e accadimenti:

- in data 19.06.2017 con nota prot. n. 19211/XST009 la Stazione Appaltante riscontrava l'avvenuta notifica, di cui a nota prot. n. 79/17/CE del 12.06.2017 (acclarata in pari data al prot. n. 18389 XST009), da parte dell'Appaltatore dell'atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite Rep. n. 278062 – raccolta n. 45169 del 10.04.2017 Notaio Paolo Vincenzi iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Modena con residenza in Carpi, registrato a Carpi il 27.04.2017 al n. 2723 Serie 1T, della Società "TORINO Società Consortile a Responsabilità Limitata" – part. IVA 09900100968 – con sede in Via Antonio Cechov n. 50 a Milano;

- in data 22.6.2017 veniva redatto dalla Direzione Lavori il verbale di ripresa delle attività;

- in data 17.06.2017 l'Ing. Giuseppe BORGOGNO confermava la volontà di rassegnare le dimissioni dall'incarico di Direttore Lavori dell'Appalto di cui trattasi;

- con D.G.R. 2-5298 del 6.07.2017 la Giunta Regionale approvava gli indirizzi per la definizione di una convenzione da stipularsi con S.C.R. Piemonte S.P.A. per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'Ente Regione Piemonte;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della predetta D.G.R., veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio prendeva atto che in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;

- con D.G.R. n. 38-5422 del 24.07.2017 veniva riattribuito con decorrenza 3.8.2017 all'Arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di "responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST009 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione";

- con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed € 429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la redigenda Perizia suppletiva e di variante n. 5 produrrà sul contratto d'appalto;

con D.G.R. n. 27-7353 del 03.08.2018, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 23/2008 e dei relativi criteri applicativi di cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 22.09.2008 e s.m.i., la dirigente regionale Maria Luisa TABASSO veniva assegnata alla Struttura temporanea XST009 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione";

- con Determinazione dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportanti l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 7.801.735,74 oltre ad € 311.673,44 = per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn. 22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 o.f.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri correlati a revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75

per liste in economia (n. 44) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 8.648.004,01= oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53 di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la *redigenda* ex c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019, di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., ha, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT" regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", articolazione della Direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio";

vista la D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 con la quale è stato deliberato di attribuire all'Ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

atteso che l'A.T.I. Appaltatrice aveva dichiarato, all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni: "cat. OS30" entro la misura del 90%;

visto il parere dell'Avvocatura di cui alla nota del Settore Avvocatura prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 acclarata al prot. n. 9089/XST009 del 13.02.2018, rilasciato a riscontro di correlata richiesta di parere prot. 1525/XST009 dell'8.1.2018 in materia di subappalti aventi ad oggetto lavori di ripristino a seguito della stipulazione dell'Atto aggiuntivo dell'8.6.2017 e le correlate precisazioni a riguardo della distinzione fra subappalto di lavori di ripristini di vizi e di ripristini di ammaloramenti;

visto l'art. 2 del suddetto Atto Aggiuntivo il quale, tra le diverse cose, stabilisce che:

"2.1 In ragione di quanto illustrato alle precedenti premesse, con la sottoscrizione del presente Atto, l'Appaltatore subentra dalla data di sottoscrizione del presente Atto, nel Contratto di Appalto per l'esecuzione dei lavori, forniture, prestazioni e provviste necessarie per completare e consegnare l'Opera completamente compiuta, funzionante e pronta all'uso, insieme con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e successivi elaborati di varianti con i relativi allegati, di cui all'art. 2 del contratto 30.5.2011.

Ferme restando le responsabilità di legge (con particolare riferimento a quelle per vizi, anche occulti, e per difetti), l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad eseguire a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi anche:

- i lavori di ripristino dei vizi non occulti ad oggi riscontrati di cui all'allegato f) del punto 1.3;

- i lavori di ripristino degli ammaloramenti, ferma la facoltà dell'Appaltatore di apporre riserve riguardo agli stessi;

- i lavori di ripristino di ogni altro vizio e difetto che dovesse riscontrarsi anche in seguito;

- i lavori già contabilizzati a tutto il SAL 21 ma non effettivamente eseguiti ad eccezione delle lavorazioni nella categoria OS18; "

vista la Determinazione Dirigenziale n. 139 del 20.3.2018 con la quale veniva autorizzato il subappalto in capo alla Società G.I.D.I. Impianti S.r.l. (Partita IVA 05522531002) con sede in Via Indro Montanelli n. 88 a ROMA per i lavori di " *ripristino degli impianti elettrici e speciali,*

attinenti la categoria OS30” per un importo presunto di € 58.936,78,00 compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, fatta salva la condizione risolutiva di cui all’art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

atteso che con il suddetto provvedimento dirigenziale veniva altresì disposto:

- di demandare alla Direzione Lavori la verifica e correlata attestazione, nel corso dei lavori medesimi od al più tardi alla loro conclusione, circa la qualificabilità delle prestazioni oggetto della presente autorizzazione, a ripristini derivanti da vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d’arte dall’Appaltatore, anche ai fini degli adempimenti in capo alla Stazione Appaltante in occasione delle future emissioni, ai sensi dell’art. 39 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL), mediante specifica procedura informativa ANAC;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del provvedimento all’Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l’inoltro dell’apposita scheda riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che qualora la Direzione Lavori, nel corso dei lavori e/o a lavori ultimati, accerti che le lavorazioni oggetto di subappalto attengono a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d’arte dall’Appaltatore, tali lavorazioni non incideranno sulla quota massima di subappaltabilità in premessa richiamata (90%);

vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 9.1.2019 con la quale veniva autorizzata l’estensione del sopracitato subappalto per il maggior importo presunto di € 90.000,00 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA afferente all’esecuzione di *“ripristino degli impianti rilevazione fumi”* e pertanto sino all’importo complessivo massimo di € 148.936,78, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA;

atteso che con il suddetto provvedimento dirigenziale veniva altresì disposto:

- di demandare alla Direzione Lavori la verifica e correlata attestazione, nel corso dei lavori medesimi od al più tardi alla loro conclusione, circa la qualificabilità delle prestazioni oggetto della presente autorizzazione, a ripristini derivanti da vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d’arte dall’Appaltatore, anche ai fini degli adempimenti in capo alla Stazione Appaltante in occasione delle future emissioni, ai sensi dell’art. 39 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL), mediante specifica procedura informativa ANAC;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del provvedimento all’Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l’inoltro dell’apposita scheda riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che qualora la Direzione Lavori, nel corso dei lavori e/o a lavori ultimati, accerti che le lavorazioni oggetto di subappalto attengono a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d’arte dall’Appaltatore, tali lavorazioni non incideranno sulla quota massima di subappaltabilità in premessa richiamata (90%);

vista la nota prot. n. 258/19 AR del 03.06.2019, e la documentazione ad essa allegata, acclarata in pari data al prot. n. 41756/XST009, di richiesta di estensione al subappalto in capo alla suddetta Impresa subappaltatrice GI.DI. Impianti S.r.l. per l’esecuzione di *“ripristini vari”*, per il maggiore importo presunto di € 39.207,60, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA e pertanto sino all’importo complessivo massimo di € 188.144,38,=, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA;

vista la nota dell'A.T.I Appaltatrice prot. 312/19 AR del 08/07/2019, acclarata in pari data al prot. n. 54930/XST009, con la quale, nell'ambito della corrispondenza relativa alle verifiche per il rilascio del CEL al SAL 22, aveva trasmesso bozza del documento individuante la suddivisione percentuale tra vizi ed ammaloramenti delle opere eseguite dall'A.T.I con Capogruppo la Soc.Coop. COOPSETTE prima della sua messa in L.C.A., e che con riguardo ai lavori ripristino oggetto dell'istanza di subappalto di cui trattasi da parte dell'ATI con Capogruppo la Soc. Coop. CMB aveva evidenziato la seguente suddivisione: 30 % ripristini di vizi da ascrivere ai subappaltatori della Società COOPSETTE e 70% ripristini da ammaloramenti;

dato atto che, visto il citato parere dell'Avvocatura regionale in merito ai possibili riflessi della distinzione fra lavorazioni di ripristino di vizi o di ammaloramenti, con nota prot. n. 49117/XST009 del 20.6.2019 è stato richiesto il parere al Direttore Lavori in ordine alla richiesta di estensione contrattuale al subappalto di cui trattasi, con particolare riferimento all'individuazione della categoria SOA dei lavori e all'attestazione circa la riconducibilità dei ripristini a vizi dell'opera o ad ammaloramenti;

vista la nota prot. SCR n. 6519 del 10.7.2019, acclarata al prot. n. 56246 dell'11.7.2019, con la quale la Direzione Lavori, in relazione alla corrispondenza intercorsa in merito alle verifiche attivate dal RUP ai fini dell'emissione del CEL al S.A.L. 22, aveva precisato che le Direzioni Operative della Direzione Lavori, ognuna per le proprie competenze, avevano provveduto verificare le percentuali stimate dall'Appaltatore nel documento relativamente alle attività svolte in cantiere dai subappaltatori e che con riguardo, fra gli altri ai lavori di cui trattasi avevano riscontrato come congrui i valori percentuali esposti dall'Appaltatore;

visto il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 1027 del 4.2.2020, acclarato al prot. n. 5775/XST009 in data 05.02.2020, e dichiarazioni ad esso allegate, con il quale comunica che: *“ In riferimento alla nota dell'ATI in oggetto si precisa che le lavorazioni per le quali è richiesto di integrare il contratto di subappalto per il maggior ulteriore importo presunto di € 39.207,60 di cui € 1.184,62 per oneri della sicurezza, alla ditta Gi.Di. Impianti S.r.l. con sede in Roma (RM), via Indro Montanelli n.88, P. IVA 05522531002, rientrano nella categoria di opere specializzate OS30 "IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI" ai sensi dell'art. 61 D.P.R. 207/2010 (Allegato A) essendo la nuova richiesta integrativa di quella presentata in data 09/01/2018 prot. 4/17 EC (prot. SCR n. 123 del 09/01/2018) che faceva riferimento a lavorazioni nella categoria suddetta.*

Come da Attestazione SOA in corso di validità, l'impresa GI.DI. è qualificata a svolgere attività di cui alla richiesta; alla classe IV bis posseduta corrisponde un importo nettamente superiore all'importo del complessivo del subappalto richiesto anche a seguito dell'integrazione.

Per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico e professionale per la Società Gi.Di. Impianti S.r.l., si rileva che in base alla Iscrizione alla Camera di

Commercio presentata prot. n. CEW/3431/2019/CRM0756 del 27/03/2019, l'impresa è idonea a svolgere lavori di cui alla richiesta: “... costruzione, montaggio, installazione nonché l'esercizio di impianti tecnologici e speciali”.

In particolare in riferimento alla nota della Regione Piemonte in oggetto di richiesta “dell'attestazione circa la riconducibilità dei ripristini a vizi dell'opera o ad ammaloramenti”, come già espresso con nota pron. 7804 del 30/08/2019 nel parere per altro subappalto, secondo questa Direzione Lavori gli importi relativi ai lavori di ripristino non incidono sulla quota massima subappaltabile anche in caso di ripristini per ammaloramenti delle opere poiché l'Appaltatore è responsabile della tenuta del cantiere ed è Suo onere il mantenimento delle opere anche nella fase

di fermo cantiere non essendo stato sottoscritto un Verbale di Consegna dei Lavori dall'appaltatore alla Stazione Appaltante.

A precisazione della nota di questa DL prot. n. 6519 del 10/07/2019 si ribadisce che la suddivisione tra ripristini per vizi o ripristino per ammaloramenti è individuata esclusivamente dal punto di vista tecnico; sentita in merito la competente D.O., a seguito di una verifica di dettaglio in relazione allo stato attuale del cantiere e a specifiche situazioni emerse nel corso delle prove funzionali eseguite recentemente necessarie alla verifica della funzionalità complessiva degli impianti, si è potuto attestare che anche gli ammaloramenti sono assimilabili ai vizi e pertanto la percentuale riferibile agli stessi è del 100%.

Ai fini della verifica di cui al c. 4 dell'art. 118 D.lgs 163/2006, si precisa che al 2° Atto di Integrazione (G201900567) è allegato un Elenco Prezzi che non è confrontabile con quello di progetto; su specifica richiesta del DL, l'appaltatore e il subappaltatore hanno prodotto sottoscrivendola apposita Dichiarazione ex art. 118 c. 4 D.lgs 163/2006 e s.m.i. che si allega.

Si evidenzia che le previsioni temporali relativi all'integrazione delle lavorazioni previste in subappalto rientrano nei termini del contratto di subappalto principale che sono ricomprese nelle tempistiche della previsione dell'ultimazione dei lavori del cantiere.

Per quanto di competenza nulla osta alla 2° integrazione al subappalto alla Società Gi.Di. Impianti S.r.l. per l'importo presunto di € 39.207,60 di cui € 1.184,62 per oneri della sicurezza che ridetermina l'importo a forfait complessivo del contratto principale G201703677 del 12/12/2017 a € 188.144,38 compresi oneri di sicurezza, considerando il 1° Atto di integrazione G201803181 del 25/10/2018 di € 90.000,00 a forfait complessivo.

L'autorizzazione del subappalto riveste carattere di urgenza ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.

preso atto del citato parere dell'Avvocatura regionale prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 che, come evidenziato nelle diverse comunicazioni inoltrate all'Appaltatore nonché alla D.L. alla Commissione Collaudo ed al C.S.E. in relazione ai subappalti autorizzati, rappresenta, fra le altre cose, quanto di seguito riportato per estratto:

“1. Occorre, innanzitutto, evidenziare che il contratto sottoscritto in data 8.6.2017 fra l'A.T.I. CMB soc. Coop – Idrotermica soc. coop e la Regione Piemonte ... omississoggiace alla normativa prevista dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. trattandosi di atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 30.5.2011 rep. 21964.

..omissis...

3. omissis ... l'art. 2.1 dell'atto aggiuntivo sottoscritto in data 8.6.2017 ... omissispone a carico dell'appaltatore subentrante l'esecuzione a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi i ripristini dei vizi e difetti dell'opera attinenti alla dimensione orizzontale dell'A.T.I. aggiudicataria ad oggi riscontrati e che dovessero riscontrarsi anche in seguito.

Ora, la circostanza che si tratti di ripristino di vizi o difetti eseguiti a cura e spese dell'appaltatore fa sì che tali lavorazioni, qualora l'appaltatore non li esegua direttamente ma li faccia eseguire ad un soggetto terzo subappaltatore, non paiono incidere sulla quota massima di subappaltabilità, trattandosi per l'appunto di ripristini di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'appaltatore medesimo e come tali non oggetto di compenso da parte dell'Amministrazione.

Ciò, però, si badi bene, non esula, a nostro modo di vedere, l'Amministrazione dall'attivare le procedure e le istruttorie inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. qualora le medesime vengano subappaltate a soggetti terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di imprese già in precedenza autorizzate al subappalto o di nuove imprese.

Diverso è il caso, invece, dei lavori di “ripristino degli ammaloramenti” per i quali l’atto aggiuntivo al contratto dell’8.6.2017 (art. 2) specifica “la facoltà dell’Appaltatore di apporre riserve riguardo agli stessi”.

Come noto, per ammaloramenti si intendono i danni da invecchiamento riportati all’opera a seguito della sospensione dei lavori.

In questo specifico caso, sussistendo la possibilità eventuale e futura che possano essere riconosciute all’appaltatore somme per l’esecuzione di tali ripristini, qualora l’appaltatore intenda eseguire i medesimi in subappalto, i lavori di ripristino per ammaloramenti si ritiene che incidano sulla quota massima subappaltabile.”.

vista la nota prot. n. 10366/XST024 del 27.02.2020, con la quale, stante tutto quanto sopra riepilogato, considerati i possibili riflessi della distinzione fra subappalto di lavori di ripristini di vizi e di ripristini di ammaloramenti oltre che in termini di quota subappaltabile altresì in termini di qualificazione degli esecutori dell’appalto in sede di rilascio dei CEL, ai fini delle decisioni da assumere da parte della Stazione Appaltante sono stati richiesti alla Direzione Lavori ulteriori approfondimenti tecnici circa la definitiva ascrivibilità, anche in quota parte, delle prestazioni oggetto del subappalto di chi trattasi, a ripristini derivanti da vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d’arte dall’Appaltatore o a ripristini di ammaloramenti;

ritenuto di demandare alla Direzione Lavori la verifica e correlata finale attestazione, nel corso dei lavori medesimi od al più tardi alla loro conclusione, circa la definitiva qualificabilità delle prestazioni oggetto della presente autorizzazione, a ripristini derivanti da vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d’arte dall’Appaltatore anche quota parte, altresì ai fini degli adempimenti in capo alla Stazione Appaltante in occasione *omissis* delle future emissioni, ai sensi dell’art. 39 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL), mediante specifica procedura informativa ANAC;

dato atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all’Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l’inoltro dell’apposita scheda riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che qualora la Direzione Lavori, nel corso dei lavori e/o a lavori ultimati, confermi che le lavorazioni oggetto di subappalto attengono anche quota parte a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d’arte dall’Appaltatore, tali lavorazioni di ripristino vizi non incideranno sulla quota massima di subappaltabilità in premessa richiamata (90%);

considerata l’iscrizione dell’impresa GiDi Impianti S.r.l. alla C.C.I.A.A. di Roma;

vista l’attestazione n. 20474/16/00 rilasciata all’impresa GI.DI. Impianti S.r.l. il 31.05.2019 dalla ESNA-SOA, per le categorie OG1 class. V, OG11 class. III, OS3 class. II, OS5 class. II, OS 28 class. I e OS30 IV Bis - in corso di validità;

verificata la regolarità contributiva dell’impresa GI.DI. Impianti S.r.l. di cui al DURC on line protocollo INAIL_19125651, emesso ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità in data 13.03.2020;

considerato che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata dalla Stazione Appaltante sulla BDNA di cui a protocollo PR RMUTG Ingresso 0278646 20170811, è risultato riscontro liberatorio a riguardo rilasciato in data 15.07.2019 dal Ministero dell’Interno – Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

considerato altresì che la suddetta impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva;

dato atto che la presente estensione di subappalto è autorizzata a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.; 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

determina

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in Via Vanzetti n. 1 a Forlì (P. IVA 00336810403), in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'8.6.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto 30.5.2011 stipulato, alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, con l'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), all'estensione, come esplicitato in premessa e con le precisazioni evidenziate dalla Direzione Lavori nella nota prot. n. SCR n. 1027 del 04.02.2020 acclarata al prot. n. 5775/XST009 in data 05.02.2020, del subappalto autorizzato con Determinazione n.139 del 20.3.2018 e successiva estensione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 22 del 9.1.2019 per totali € 148.936,78, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA, in capo all'impresa GiDi Impianti S.r.l. (P. IVA 05522531002) con sede in Via Indro Montanelli n. 88 a Roma rientranti nella categoria OS30, per il maggior importo presunto di € 39.207,60, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA afferente l'esecuzione di "ripristini vari" e

pertanto sino all'importo complessivo massimo presunto di € 188.144,38.=, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA;

- di demandare, per quanto in narrativa riportato, alla Direzione Lavori la verifica e correlata finale attestazione, nel corso dei lavori medesimi od al più tardi alla loro conclusione, circa la definitiva qualificabilità delle prestazioni oggetto della presente autorizzazione, a ripristini derivanti da vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore anche quota parte, altresì ai fini degli adempimenti in capo alla Stazione Appaltante in occasione delle future emissioni, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL), mediante specifica procedura informativa ANAC;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che qualora la Direzione Lavori, nel corso dei lavori e/o a lavori ultimati, confermi che le lavorazioni oggetto di subappalto attengono anche quota parte a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore, tali lavorazioni di ripristino vizi non incideranno sulla quota massima di subappaltabilità in premessa richiamata (90%);

- di dare atto che la presente estensione di subappalto è autorizzata a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

IL DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)

Fto Anna Maria Facipieri